

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 e Allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

DOCUMENTO REDATTO DA



1

Azienda Mobilità Trasporti Territorio e Turismo SpA
Via F. Torbido, 3/a - 37133 Verona (VR) - Italy
Telefono 0039 045 2320025 - Telefax 0039 045 2320010
Codice Fiscale 00214640237 - Partita IVA 02770140230
web: www.amt3.it e-mail: info@amt3.it

INDICE

PREMESSE.....	3
ART. 1 FINALITA'	3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEGLI INCENTIVI.....	3
ART. 3 GRUPPO DI LAVORO.....	4
ART. 4 PRESUPPOSTI E LIMITI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI.....	5
ART. 5 ONERI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE.....	5
ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI.....	6
ART. 7 RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELL'INCENTIVO.....	7
ART. 8 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE CON APPORTO DI FIGURE ANCHE ESTERNE.....	9
ART. 9 ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.....	9
ART. 10 CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO.....	10
ART. 11 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....	11
ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE.....	12

Premesse

Considerato che l'articolo 45 del D.lgs. n°36/2023 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinino risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, da porsi a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci, si necessita di adottare un Regolamento che le modalità ed i criteri di ripartizione. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne alla Società e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'imputazione degli oneri a carico degli stanziamenti previsti in relazione alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con riguardo allo svolgimento delle funzioni tecniche da parte del personale dipendente della Società, nonché i criteri e le modalità per il riparto tra le predette funzioni tecniche assegnate e per l'eventuale riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo affidamento, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

3

Art. 2 – Ambito di applicazione e destinatari degli incentivi

1. Il presente Regolamento è applicabile a tutti i contratti per la realizzazione di lavori pubblici nonché per servizi e forniture regolati dal Codice, comprese le concessioni, affidati da questa Società. Sono esclusi gli affidamenti diretti e i contratti esclusi dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs. n.36/2023.

2. Il Regolamento si applica nelle ipotesi di svolgimento delle funzioni tecniche previste all'Allegato I.10 al D. lgs. n.36/2023, svolte dai dipendenti della Società, per le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

3. Il personale destinatario dell'incentivo è individuato, in conformità all'art. 45 del D. lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, nei dipendenti della Società, anche a tempo determinato, esclusi i dirigenti e i soggetti esterni, ai quali in rapporto alla singola attività specifica venga conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

E' escluso dall'applicazione del presente regolamento il personale a cui è già riconosciuto un assegno ad personam non assorbibile di un valore superiore ad € 300,00.

4. Le risorse di cui all'art. 45 comma 2 del Codice sono costituite in misura percentuale sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, in conformità ai presupposti e ai limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento e come specificato dalle tabelle di cui

al	successivo	articolo	7.
----	------------	----------	----

4

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. La Società individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del Gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.

165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Presupposti e limiti per l'assegnazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato dalla somma della retribuzione tabellare lorda comprensiva di tredicesima mensilità e di eventuali indennità) percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 45 comma 5 del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale e il personale docente e ricercatore. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale o da professionisti esterni, le relative quote di incentivo incrementano le risorse di cui all'art. 45 comma 5 del Codice.

5

Art. 5 – Oneri per l'incentivazione delle funzioni tecniche

1. Le risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Società e, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice, sono quantificate in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, iva esclusa. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non soggetti a ribasso d'asta.

2. L'80% delle risorse di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 è ripartito, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche specificate all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società.

3. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza secondo il cronoprogramma allegato al provvedimento autorizzativo dell'affidamento, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Nel caso in cui siano adottati metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%. L'incentivo eccedente non corrisposto, ovvero la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale

esterno all'organico dell'amministrazione medesima, oppure perché prive dell'accertamento positivo delle attività da parte del Dirigente o del Responsabile competente, di cui al successivo art. 7 comma 4, incrementano il 20% delle risorse finanziarie, di cui al seguente comma.

4. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 1, escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente o del Responsabile competente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al precedente comma 3, è destinato ai fini di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del Codice. È quindi utilizzabile, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

5. Le risorse finanziarie sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera (comprensiva degli affidamenti complementari suddivisi per categoria merceologica) e di ogni servizio o fornitura.

6. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 6 – Criteri per la determinazione degli incentivi alle funzioni tecniche

1. La percentuale massima della misura incentivante prevista dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento, è graduata in ragione della complessità del lavoro da realizzare o del servizio o fornitura in affidamento, secondo la Tabella che segue, distinguendo gli affidamenti di lavori e di servizi e forniture

Importi a base di gara (euro)	Lavori ed opere
Fino ad € 1.000.000	2%
Per la parte eccedente € 1.000.000 e fino a € 2.000.000	1,9%
Per la parte eccedente € 2.000.000 e fino a € 5.000.000	1,7%
Per la parte eccedente € 5.000.000	1,5%

Importi a base di gara (euro)	Servizi e forniture
Fino a € 100.000	2%
Per la parte eccedente € 100.000 e fino a € 200.000	1,9%
Per la parte eccedente € 200.000	1,7%

2. Nel caso in cui l'affidamento sia articolato per stralci funzionali o lotti, si applica la percentuale corrispondente all'effettivo importo oggetto della procedura, in relazione al singolo stralcio funzionale o al singolo lotto.

3. Con riguardo agli affidamenti di lavori, le varianti conformi all'art. 120, comma 1, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è autonomamente calcolato sull'importo dell'atto aggiuntivo derivante dalle maggiori somme approvate. Diversamente, nel caso di varianti rientranti nel quinto d'obbligo, conformi all'art. 120, l'incentivo è calcolato sull'importo complessivo dell'appalto come rideterminato a seguito dell'approvazione della variante. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

4. Con riguardo agli affidamenti di servizi e forniture, gli incentivi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

Art. 7 – Ripartizione percentuale dell'incentivo all'interno del Gruppo di Lavoro

1. Gli incentivi destinati alle funzioni tecniche di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento, in relazione a ciascun affidamento, vengono suddivisi tra i Gruppi di lavoro sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.

2. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente, sentito il RUP e il Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione, secondo le percentuali stabilite nelle tabelle del presente articolo.

3. Gli importi ottenuti competono al personale al quale sono affidate le attività ed ai loro rispettivi collaboratori.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti e definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTI PER APPALTI DI LAVORI

<u>Prestazioni/incarichi</u>		Percentuali	
Responsabile unico del progetto (RUP)	RUP	30%	70 %
	Collaboratori		30%
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile di fase	2%	50%
	Collaboratori		50%
Fase di progettazione	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	26%	10%
	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		15%
	Redazione del progetto esecutivo		50%
	Coordinamento della sicurezza per la fase di progettazione		15%
	Verifica del progetto per validazione		10%
Predisposizione dei documenti di gara	Responsabile fase di affidamento	4%	50%
	Collaboratori		50%
Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	20%	70%
	Collaboratori		30%
Fase dell'esecuzione del contratto	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	11%	25%
	Direzione dell'esecuzione		50%
	Collaboratori del direttore dell'esecuzione		25%
Collaudo	Collaudatore tecnico-amministrativo o redattore Certificato Regolare esecuzione	7%	50%
	Collaboratore al Collaudatore tecnico-amministrativo o redattore Certificato Regolare esecuzione		20%
	Collaudo statico		30%

<u>FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTI PER APPALTI DI SERVIZI O FORNITURE</u>			
<u>Prestazioni/incarichi</u>		Percentuali	
Responsabile unico del progetto	Responsabile	40%	70%
	Collaboratori		30%
Programmazione della spesa per investimenti	Responsabile di fase	5%	50%
	Collaboratori		50%
Predisposizione dei documenti di gara	Responsabile fase di affidamento	15%	70%
	Collaboratori		30%
Direzione dell'esecuzione	Direttore per l'esecuzione	40%	70%
	Collaboratori		30%

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Art. 8 – Disciplina delle attività svolte con apporto di figure anche esterne

1. Qualora intere prestazioni vengano svolte esternamente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di cui all'art. 6, comma 4, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
2. Nel caso di attività svolte con apporto di figure anche esterne, ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, sarà cura del RUP indicare l'incidenza percentuale dell'attività svolta con figure esterne rispetto al totale dell'incentivo relativo alle prestazioni alle quali tale attività esterna si riferisce.

Art. 9 – Espletamento dell'incarico

1. L'incarico si intende espletato e le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di gara, con la stipula del contratto;
 - d) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di collaudo;

- e) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato, ovvero per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- f) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.
2. Costituisce condizione per la liquidazione degli incentivi la verifica della sottoscrizione degli atti e dei documenti correlati alle attività assegnate al dipendente.

Art. 10 – Criteri di riduzione dell'incentivo

1. Quando i termini fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati ed in caso di mancata giustificazione il Dirigente o il RUP provvede a proporre una riduzione dell'incentivo. Analogamente in caso di eventuali incrementi dei tempi di esecuzione o dei costi, carenze gravi nello sviluppo dell'attività il Dirigente o il RUP provvede, previo contraddittorio con le parti interessate, anche in tale caso a proporre una alla riduzione dell'incentivo, fermi restando eventuali provvedimenti previsti dal contratto di lavoro e dalle vigenti disposizioni di legge, operando come segue:

Incremento tempo	Penali		Incremento costi	Penali
>20%	10%		>10%	10%
>30%	20%		>20%	30%
>50%	50%		>30%	50%

10

2. Le economie conseguite per carenze comportanti riduzione dell'incentivo andranno ad incrementare il fondo per la parte destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. In caso di revoca dell'intervento in corso, sopravvenuta per esigenze dell'Azienda, si procederà in rapporto all'avanzamento delle attività.
4. Nel caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato di una o più attività, che abbiano compromesso l'esito positivo dell'appalto e/o dell'esecuzione, non sarà corrisposto l'incentivo agli incaricati di tali attività ed ai loro collaboratori.
5. Non verranno liquidate le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle attività sotto citate se sono:
- affidate a incarichi esterni ad AMT3;
 - svolte da personale con qualifica dirigenziale;
 - derivanti dalla riduzione per aumento dei tempi di esecuzione e/o aumento del costo;
 - prive dell'accertamento positivo di cui all'art. 11;
 - non svolte.

Art. 11 – Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto, previo formale accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione predisposta dal RUP in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di liquidazione dell'incentivo.
2. Le quote parti dell'incentivo da distribuire tra l'incaricato della singola attività ed i collaboratori delle singole attività sono definite dal Dirigente competente, su proposta del RUP.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge oltre agli oneri fiscali.
5. L'attribuzione degli incentivi è comunque disposta in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico.
6. L'erogazione del compenso viene effettuata in unica soluzione entro 90 giorni dall'approvazione del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità.
7. Il Dirigente, qualora sia prevedibile una durata dell'iter complessivo superiore a 18 mesi, può disporre l'erogazione del compenso in due rate:
 - prima rata a seguito della stipula del contratto;
 - seconda rata entro 90 giorni dall'approvazione del collaudo tecnico amministrativo/del certificato di regolare esecuzione ovvero della dichiarazione di conformità

11

In tal caso saranno rispettate le aliquote riportate nella seguente tabella:

Attività svolte	Aliquota 1 ^a rata	Aliquota 2 ^a rata
a) programmazione della spesa per gli investimenti	1	--
b) responsabile unico del procedimento	1/3	2/3
c) verifica preventiva dei progetti (in caso di lavori)	1	--
d) predisposizione e controllo procedure di gara ed espletamento della gara	1	--
e) direzione dei lavori/direttore dell'esecuzione	--	1
f) collaudo tecnico amministrativo/dichiarazione di conformità	--	1
g) collaudo statico ove necessario	--	1

Su autorizzazione del Direttore potranno essere disposti acconti diversi al verificarsi di casi particolari.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finanziarie

1. Il presente Regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore dello stesso, purché:

- a) in presenza di procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;
- b) venga certificato, dal Dirigente preposto, che all'interno del quadro/prospetto economico relativamente alla procedura di gara sia stata inserita, la percentuale di incentivazione da portare nel fondo, così come indicato all'art. 4 comma 3;
- c) gli stanziamenti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture siano stati accantonati negli stati di previsione della spesa e quindi nei bilanci aziendali.